

Comune di Bracciano (Roma)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI _____	2
TITOLO II FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI _____	4
TITOLO III CONCESSIONI _____	7
TITOLO IV PROGETTAZIONI E LAVORI _____	11
TITOLO V EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI _____	15
TITOLO VI OPERE DI GIARDINAGGIO E PULIZIA DEI MANUFATTI _____	16
TITOLO VII PULIZIA DEI CIMITERI _____	17
TITOLO VIII CREMAZIONE _____	18
TITOLO IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE _____	21
TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE _____	22

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art 1.

Nel Cimitero comunale hanno diritto di seppellimento le salme:

- a) Persone morte nell'ambito del Comune, ovunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) Di persone morte fuori del territorio comunale ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
- c) Di persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel Cimitero del comune stesso;
- d) Di persone morte fuori del territorio del Comune ma che abbiano abitato, di fatto, durante la loro vita e fino alla data del decesso. Detto caso va accertato a cura del Comando W.UU.;
- e) Di persone nate nel territorio comunale ma residenti, nel momento del decesso, fuori di esso;
- f) I nati morti, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati morti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 e dell'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- g) I resti mortali delle persone sopra elencate;

A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Tutte le operazioni inerenti alla sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuati secondo la normativa vigente in materia.

Art 2.

Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che trattasi di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti.

I nati morti, vengono inumati o tumulati nei riquadri dei bambini. Analogamente sono inumati o tumulati nei riquadri stessi i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento ed i feti di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera f, nonché, a richiesta dei genitori, i prodotti del concepimento di cui al comma 2 dell'art. 1.

Art 3.

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo.

Art 4.

Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dall'Amministrazione Comunale, o, in quelli privati, approvati dalla stessa.

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE CAMERA MORTUARIA

Art 5.

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.

Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art 6.

Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellire. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali non può superare cinque giorni, decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art 7.

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art 8.

Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

Art 9.

Ogni salma, destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno.

Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.

La cassa metallica, eventualmente adoperata per il trasporto o per precedente tumulazione della salma da inumare, deve essere ampiamente tagliata al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione della salma stessa.

Art 10.

Le esumazioni ordinarie d'ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni sono eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune, le salme eventualmente non decomposte verranno, invece, sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso.

In attesa dell'esumazione d'Ufficio è consentita, su richiesta di privati, l'esumazione ordinaria di resti mortali, semprechè siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma stessa.

Art 11.

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia almeno un mese prima, con pubbliche affissioni da effettuare anche agli ingressi dei cimiteri, nonché con avvisi sui riquadri da esumare.

Art 12.

Prima della normale scadenza del periodo di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Anche a richiesta di privati, può disporsi, su autorizzazione del Sindaco, l'esumazione di salme per trasferimento in altre sepolture e per la cremazione.

Le esumazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in presenza dell'Autorità Sanitaria e, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi dal 1° maggio al 3° settembre.

Ove trattasi di esumazione di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nulla osta dell'Autorità Sanitaria.

Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettive e contagiose.

Art 13.

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto dell'esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso la Segreteria Comunale, per il periodo di un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione.

Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno a cura dell'Ufficio, inseriti insieme ai feretri.

TUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Art 14.

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta nell'apertura dei sepolcro, nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso.

La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari con personale all'uopo autorizzato previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art 15.

Le salme da tumulare debbono essere racchiuse in duplice cassa secondo le vigenti norme. Per il rispetto di tali prescrizioni l'Amministrazione si avvarrà del custode del Cimitero.

Art 16.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per il trasporto delle salme fuori Comune e per le tumulazioni provvisorie di cui al successivo articolo 34 del presente regolamento.

Art 17.

Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all'altro.

Art 18.

Qualora si verifici la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'Ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente e le eventuali spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi.

Art 19.

L'eventuale tumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo delle autorità sanitarie e nel rispetto della normativa in materia. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione. Se deteriorati, dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco.

Quando, in occasione di aperture di sepolture, i feretri ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti. I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere racchiusi a mezzo di muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso o comunque prefabbricate.

Art 20.

Per le estumulazioni si praticano le stesse disposizioni previste per le esumazioni, dagli artt. 9, 10 e 12.

Art 21.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita su richiesta ed alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal familiare o da un interessato presente, nonché dal Sanitario se vi abbia assistito.

Qualora in tali operazioni possa figurarsi il reato di vilipendio di cadavere, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

TITOLO III CONCESSIONI

Art 22.

Nell'interno del proprio Cimitero, il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a- Uso novantanovenne di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali e privati;
- b- Uso novantanovenne di tombe costruite dall'Amministrazione;
- c- Uso novantanovenne di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
- d- Uso novantanovenne di loculi ossari ad uno o più posti.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari e dagli aventi diritto, previo istanza ed il versamento del 60% (per le concessioni di aree, di loculi e di ossari) ed il versamento del 10% (per le tombe costruite dall'Amministrazione) delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano entro sei mesi dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate ed inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari ed i resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comunale salvo il diritto di prelazione da parte dei congiunti di salme in essi tumulate.

Le sepolture così rese libere ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto del prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa.

La tariffa sia delle concessioni sia dei diritti relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale, che, deve contenere un tariffario dei loculi.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali degli organi deliberanti del Comune. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune, saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previo corresponsione della relativa tariffa, attestato della presentazione all'Ufficio addetto, della quietanza di tesoreria comunale o ricevuta del bollettino postale.

Art 23.

Le concessioni cimiteriali vengono effettuate a persone residenti nel Comune o di fatto residenti nel Comune stesso.

Per ottenere una delle concessioni elencate nel precedente articolo l'interessato dovrà presentare istanza in bollo al Sindaco, indicando:

- a- Generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b- Specie della concessione richiesta di cui all'articolo 22 lett. a; b; c; d.
- c- Indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro;
- d- Attestazione del pagamento della tariffa su bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale.

Art 24.

L'assegnazione dei singoli loculi viene effettuata inderogabilmente in ordine crescente dal basso verso l'alto per ogni singola fila di loculi, previo pagamento della relativa tariffa. Non sono ammesse deroghe, salvo nel caso di richiesta di concessione cimiteriale da parte del coniuge vivente purché di età superiore ad anni sessantacinque per avvicinamento alla salma del defunto. I loculi resisi liberi in seguito a traslazione di salme, possono essere assegnati, su richiesta, a salme che occupano loculi in prestito.

Tranne che in casi di particolare necessità ed urgenza, costituisce titolo primario per l'assegnazione la data di presentazione della domanda di concessione.

Nel caso di coniugi o conviventi è consentito richiedere la concessione di loculi adiacenti, in deroga a quanto disposto.

Art 25.

L'atto di concessione deve contenere l'indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, e può essere fatta per coniuge, parenti ed affini in tutti i gradi e linee. Potrà tuttavia essere consentita, su richiesta inoltrata da parte del titolare originario della concessione, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di salme di persone decedute in circostanze particolarmente rilevanti per il concessionario.

SEPOLTURE PRIVATE

Art 26.

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare entro tre mesi dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare accompagnato da dettagliata relazione tecnica, dall'attestazione di pagamento della tariffa di concessione dell'area cimiteriale.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Amministrazione potrà concedere, su domanda motivata dall'interessato, una proroga di giorni novanta.

Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con la restituzione del 75% della tariffa vigente alla data della concessione.

I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita alcuna opera con diritto alla restituzione del 75% della tariffa vigente alla data della prima concessione.

Art 27.

Nelle sepolture costruite dai privati, il numero delle salme da tumulare è riportato e determinato dai relativi atti di concessione e nel progetto presentato. Esso di norma è limitato dal doppio dei metri quadrati di area concessa.

Art 28.

Le associazioni civili, gli Enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Per la tumulazione di salme in dette tombe occorrerà la dichiarazione dell'Associazione e dell'Ente di appartenenza attestante l'iscrizione del defunto alla stessa fino all'epoca del decesso e per un periodo non inferiore ad anni due.

Art 29.

Sono vietate le subconcessioni, i trasferimenti e le divisioni a qualsiasi titolo e forma di sepoltura costruite da privati su aree loro concesse. Analogo divieto è esteso a tutte le sepolture costruite dall'Amministrazione.

E' consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme.

In caso di accoglimento della domanda, sarà rimborsato al richiedente l'80% della tariffa vigente al momento della concessione dell'area oltre al prezzo del manufatto fissato dall'Amministrazione e dall'interessato.

USO DEI LOCULI

Art 30.

Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell'atto di concessione.

Art 31.

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile, previo pagamento, per ogni salma od ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purché la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

Art 32.

Entro un mese da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale dovrà essere indicato il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte della salma tumulata, osservando quanto prescritto, anche, dall'articolo 59 del presente regolamento.

E' consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui all'articolo 61 e seguenti del presente regolamento.

Art 33.

Previo istanza degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale provvederà a restituire la percentuale sottoindicata della tariffa vigente al momento della concessione, tornando nella piena disponibilità del manufatto:

- Il 50%, qualora il loculo sia reso libero per il trasferimento della salma in altro manufatto,
- Il 90, qualora il loculo sia reso libero entro un anno dalla concessione, ovvero sia rinunciato entro un anno dal versamento della tariffa;
- L'80%, qualora il loculo sia rinunciato o reso libero prima dei 365' giorno.

Il concessionario si obbliga, nel caso di esigenze sanitarie o per motivi di ordine pubblico (motivati adeguatamente nel provvedimento sindacale), a consentire, in via provvisoria, la tumulazione di salme nel manufatto assegnato, senza ottenere rimborsi o utilità in genere.

La permanenza di salme in tali loculi non potrà oltrepassare il periodo di un anno, salvo la proroga imposta dall'Amministrazione per un ulteriore anno. Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa sarà inumata nel campo comune secondo la vigente normativa in materia.

Le salme inumate in applicazione del disposto del presente articolo non possono essere traslate nuovamente in tali loculi.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONCESSIONI

Art 34.

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone non comprese nelle norme della concessione, sempre che ve ne sia capienza ove trattasi:

- a-Di parenti ed affini del concessionario;
- b-Degli eredi.

Art 35.

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (esumazione, tumulazione, restringimenti, tumulazione provvisoria, inumazione, translazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere presentata a nome del concessionario defunto, dagli eredi dello stesso.

Per lo svolgimento di detti servizi la Giunta Comunale, con apposita deliberazione adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, determinerà le tariffe in relazione alle spese da sostenersi per le operazioni cimiteriali suindicate.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti al Comune a mezzo versamento ccp intestato alla Tesoreria Comunale.

La tumulazione definitiva di salme di persone non indicate dal concessionario al momento della concessione ed estranee al nucleo familiare può essere richiesta, per non più di due salme, dal concessionario stesso o dai suoi eredi se, in tal caso, tutti consenzienti e firmatari dell'atto presentato dall'Amministrazione Comunale.

Art 36.

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire nel termine di tre mesi qualora questi risieda in Italia o sei mesi se residente all'estero (termine da notificarsi secondo le norme del Codice di Procedura Civile) tutte le riparazioni ordinarie e quelle straordinarie stabilite dall'Amministrazione.

Decorso inutilmente detto termine il concessionario o gli eredi saranno dichiarati decaduti dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario o suoi eredi, in caso di esito negativo, provvederà d'Ufficio alle opere di prima necessità salva in prosieguo la procedura di cui al secondo comma del presente articolo.

Art 37.

Nel caso di manufatti diventati comunque indecorosi, l'Amministrazione con la procedura di cui all'articolo 35 ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Art 38.

L'Amministrazione ha facoltà insindacabili di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno dei Cimitero.

In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un'altra area o manufatto, sempre nello stesso Cimitero corrispondenti a quelli della concessione originaria ed alle stesse condizioni di questa.

Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nell'ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

TITOLO IV PROGETTAZIONI E LAVORI

Art 39.

I progetti per costruzioni private debbono essere disegnati in scala 1/10 salvo quelli riferiti a cappelle per cui è sufficiente il rapporto 1/20, previo parere della Commissione Edilizia.

Sui disegni di progetto dovrà essere indicato il nome del concessionario, il Cimitero, il riquadro, il settore ed il numero dell'area concessa a contenere la firma del concessionario e il timbro e la firma del progettista e del direttore dei lavori.

Gli stessi dovranno essere contenuti in apposita cartella da acquistarsi presso l'Amministrazione Comunale.

Tutti i progetti che prevedono camere sepolcrali nei sottosuolo o in elevazione debbono essere esaminati ed approvati dalle autorità sanitarie.

Art 40.

La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione per effettuare i lavori, quella dei sarcofagi e delle arche entro quattro mesi e quella delle tombe a terra, degli ossari e dei cinerari entro due mesi.

Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dall'interessato, si procederà alla revoca della concessione ed al rimborso della tariffa corrisposta nella misura del 90%.

Qualora invece, i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati, l'Amministrazione provvederà ugualmente alla revoca della concessione rimanendo in facoltà della stessa demolire quanto già realizzato ovvero porre all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario la minor somma fra quanto periziato dall'Ufficio Tecnico Comunale e quanto dall'Amministrazione realizzato.

L'eventuale aggiudicatario, dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Art 41.

Per la costruzione di cappelle le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq. 8.

La costruzione di loculi nelle cappelle sono consentite sia nella camera sepolcrale che nel manufatto soprastante.

Art 42.

Per la costruzione di tombe a terra le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 6,50.

Nel caso di tombe individuali potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma non inferiore a mq. 2,50.

L'accesso alle camere sepolcrali deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.

Art 43.

Per la costruzione di arche e di sarcofagi, le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 6,50.

E' consentita la tumulazione di salme nella sottostante camera sepolcrale.

Art 44.

La costruzione degli ossari e dei cinerari è consentita su aree di mq. 2,50.

Potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma comunque non inferiore a mq. 1.

La costruzione stessa dovrà essere realizzata solo sulla superficie dell'area concessa.

Art 45.

Ogni manufatto destinato a raccogliere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme.

I loculi nei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Art 46.

Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m. 5. In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà prevedersi ad oltre m.0,50 dal livello della massima piena della falda freatica.

Art 47.

La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori e collaudo o verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art 48.

I lavori di restauro e ristrutturazione delle camere sepolcrali di vecchia costruzione potranno essere consentiti soltanto se effettuati secondo il disposto dell'articolo 59 del presente regolamento.

Art 49.

I lavori nell'interno dei cimiteri possono essere commissionati dal concessionario a qualsiasi ditta all'uopo autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art 50.

L'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto della consegna dell'area, dovrà redigere apposito verbale, che sarà, sottoscritto dal concessionario e rilascerà alla ditta il permesso, sempre estensibile in loco, per l'esecuzione dei lavori subordinatamente alla approvazione del progetto, ove prevista.

Tale permesso avrà la durata prevista per le costruzioni di cui al primo comma dell'art. 40 del presente regolamento e cioè di due mesi per la costruzione di tombe a terra, di mesi quattro per le arche ed i sarcofagi e di mesi sei per le cappelle.

La durata del permesso relativo ai lavori di restauro sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La data di scadenza dei permessi non potrà essere prorogata se non per giustificati e documentati motivi.

Art 51.

La ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti e di chiunque effettui lavori per suo conto all'interno dei cimiteri.

Art 52.

Qualora la ditta non ottemperi, nei termini indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale, a provvedere alla riparazione di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale affiderà tale compito alla eventuale ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione presso i cimiteri, in mancanza di questa, sarà provveduto d'ufficio e gli importi necessari per i ripristini saranno addebitati ai responsabili.

Art 53.

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre esimili, è di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'Ufficio Tecnico sospendendo senz'altro ogni lavoro, fino a quando l'ufficio predetto, non ne abbia autorizzato la prosecuzione. L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

Art 54.

Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, in caso di necessità, può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altre aree corrispondenti.

Sarà proceduto d'ufficio a spese dell'esecutore, ai trasferimenti dei materiali stessi quando egli non abbia provveduto nel termine prefissogli.

Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

Art 55.

E' vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per taglio di pietre nonché lo spostamento dei materiali.

L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi.

E' consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici.

Art 56.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere rimossi entro 24 ore e trasportati nella località indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' tollerata, durante l'esecuzione dei lavori, la permanenza nel luogo di deposito assegnato al quantitativo di materiali stessi necessari per il riempimento.

In ogni caso, lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro.

Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.

Art 57.

Nei trasporti di materiale da costruzione e di rifiuto debbono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento di materiale stesso all'interno del Cimitero.

I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del Cimitero oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico.

L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali e dei manufatti cimiteriali usati durante il trasporto stesso

Art 58.

I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura dei cimiteri e nei soli giorni feriali.

MATERIALI

Art 59.

I manufatti privati dei tipi ammessi dalle norme vigenti possono essere costruiti con qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a perfetta regola d'arte, completamente rispondente al progetto ed in modo che il manufatto stesso, ad opera finita, possieda i requisiti di stabilità, di durevolezza, di conservazione estetica e statica ovviamente imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

All'inizio di ogni biennio, la Commissione Edilizia, competente ad esaminare ed approvare i progetti, stabilirà i criteri di massima relativi ai materiali, alle strutture ed ai sistemi costruttivi che si intendono adottare.

Art 60.

Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi, per il rivestimento dei loculi stessi, alle caratteristiche indicate dall'Amministrazione.

TITOLO V EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI

Art 61.

Le epigrafi che contengono parole oltre quelle relative alle generalità del defunto, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art 62.

I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purché sia assicurata la stabilità e la durevolezza.

Art 63.

I segni funerari devono avere altezza non maggiore a m. 1,40 se per adulti, e non maggiore di m. 0,90 se per i bambini.

Le croci di pietra devono avere lo spessore di cm.3, se di un solo pezzo, e di cm.4 se di due pezzi.

Quelle formate da due pezzi devono avere doppia incassatura all'incrocio del braccio ed i pezzi assicurati con lapidina centrale, fissata con due perni di ottone.

Le croci devono avere un basamento.

Art 64.

I segni funerari devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico, in base alle istruzioni impartite dall'Amministrazione.

Art 65.

I segni funerari possono essere sovrapposti a lastre di pietra nella misura massima di cm. 60 per ogni lato eventualmente poggiate su sottogruppi dell'altezza massima complessiva di cm. 15.

Può essere, altresì, consentita una recinzione ottenuta con catenine di metallo fermate da pilastri di altezza non superiore a cm. 30.

Art 66.

I lumi applicati ai segni funerari devono essere fissati sui segni stessi o sul basamento.

Art 67.

I segni funerari, nonché le lapidi per loculi, devono portare incisi in basso, la sola denominazione della Ditta costruttrice e, per quanto riguarda i campi comuni, l'indicazione del quadro, della fila e della fossa corrispondenti a quelli assegnati alla salma al momento della inumazione. Tali incisioni devono essere fatte in lettere e numeri non maggiore di cm. 1.

La denominazione, come sopra precisato della Ditta, dovrà riguardare qualsiasi tipo di manufatto cimiteriale privato.

Art 68.

La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che l'Ufficio Tecnico avrà indicato il posto di seppellimento della salma.

Art 69.

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa.

TITOLO VI OPERE DI GIARDINAGGIO E PULIZIA DEI MANUFATTI

Art 70.

Le opere di giardinaggio all'interno dei cimiteri, sono curate dall'Amministrazione o da ditte dalla stessa autorizzate.

Art 71.

L'Ufficio Tecnico può consentire impianti di aiuole all'interno dei manufatti privati. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazione del verde programmato dall'Amministrazione. In ogni caso resta, comunque, esclusa l'installazione di piante di alto fusto.

La manutenzione delle aiuole, consistente nelle operazioni di giardinaggio (esclusa la fornitura di piante, vasi, ecc.) può essere fatta dall'Amministrazione previo pagamento del canone stabilito di volta in volta a seconda dell'intervento.

Art 72.

La pulizia dei manufatti può essere espletata dall'Amministrazione previo corresponsione del canone stabilito.

Art 73.

Qualora e fin quando l'Amministrazione comunale non istituirà il relativo servizio, l'onere dei servizi di giardinaggio e di pulizia dei manufatti sepolcrali, è a carico del concessionario.

Art 74.

Davanti alla lapide dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento sull'apposito bancale di oggetti artistici o di vasi per fiori recisi o artificiali.

TITOLO VII PULIZIA DEI CIMITERI

Art 75.

Il servizio di pulizia interno dei cimiteri fa carico dell'Amministrazione Comunale.

E' sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

Art 76.

La vigilanza sanitaria sui cimiteri pubblici e privati esistenti nel territorio del Comune, sui sepolcri particolari, sui depositi di osservazione, nonché per l'osservazione delle norme di pulizia mortuaria, è esercitata dall'Autorità Sanitaria.

Art 77.

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nei cimiteri è effettuata dal personale degli Uffici Tecnici.

Art 78.

L'orario di apertura dei cimiteri è stabilito con ordinanza del Sindaco.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei cimiteri oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

Art 79.

Nei cimiteri è consentito l'ingresso ai soli pedoni.

Art 80.

E' vietato l'ingresso nei cimiteri a ragazzi di età inferiore ai 12 anni se non accompagnati da adulti nonché alle persone vestite in modo indecoroso.

E' altresì vietato introdurre animali di ogni genere.

E' vietata l'introduzione senza apposito permesso dell'Ufficio Tecnico comunale, di oggetti ingombranti e simili da sistemare nell'interno dei cimiteri.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati senza il permesso di cui sopra addossando al responsabile le spese di rimozione e l'eventuale custodia

Art 81.

Nell'ambito dei cimiteri sono vietati l'accattonaggio e la questua.

E' vietato, altresì, tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti.

E' infine vietata, qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposita autorizzazione.

Art 82.

E' assolutamente vietato rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art 83.

Nell'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze è vietata l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

TITOLO VIII CREMAZIONE

Art 84.

Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 130 del 30/03/2001 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e secondo quanto previsto dall'art. 162 dalla Legge Regionale 28/04/2006 n° 4.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

Art 85.

1. La cremazione della salma deve essere eseguita nel forno crematorio autorizzato.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75,76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da manifestazione di volontà resa all'ufficiale di stato civile del Comune del decesso o di residenza ;
 - c) Iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - d) Volontà manifestata da legale rappresentate per i minori e per le persone interdetto.
3. L'autorizzazione di cui al punto 2 non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato del medico curante, o del medico necroscopo, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art 86.

1. Per la cremazione dei resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria di cui al DPR 254/03, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione di morte violenta.
2. Il Sindaco, con proprio atto, dispone la cremazione dei resti mortali presenti all'interno dell'ossario comune.

Art 87.

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale autorizzato dall'Autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il trasporto delle urne cinerarie è subordinato alle autorizzazioni richieste per il trasporto delle salme, ma non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico sanitarie previste per le salme.
4. Le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di conservazione oppure per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione, sono accolte e conservate nel cinerario comune del cimitero.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

Art 88.

1. Le urne cinerarie contenenti le ceneri debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 ed in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o giudiziaria, possono essere:
 - a. tumulate solo in area cimiteriale mediante il collocamento in celletta individuale, in sepolture di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro;
 - b. inumate in area cimiteriale secondo le norme previste per l'inumazione delle salme;
 - c. affidate ad un familiare o a persona diversa dal familiare individuata dal defunto nel testamento quale affidatario unico dell'urna cineraria. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione individuata dal defunto.

Art 89.

1. Il soggetto individuato nel testamento, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'amministrazione comunale, dove dovranno essere indicati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) L'obbligo di informare l'Amministrazione comunale nel caso di variazione della residenza.
2. Ove il defunto abbia manifestato la volontà di affidare le proprie ceneri ad un familiare senza individuarlo, questi si intende individuato nel parente più prossimo ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di

cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

4. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e le condizioni di conservazione dell'urna.

Art 90.

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato l'affidatario, il luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre ai dati del defunto cremato.
2. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione o l'affido siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art 91.

1. La cremazione è un servizio pubblico a domanda le cui tariffe sono fissate dal Comune, con atto della Giunta Comunale, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002.
2. Ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto, per la cremazione dei resti mortali, parti anatomiche e resti abortivi, il costo del servizio è stabilito rispettivamente all'80%, al 75% ed 1/3 della tariffa massima
3. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:
 - a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
 - b) il processo di combustione per la durata occorrente;
 - c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;
 - d) la polverizzazione delle ceneri;
 - e) il collocamento delle ceneri in urna di materiale resistente, chiusa riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Quest'ultima dovrà essere fornita a cura e spese dei parenti del defunto.
 - f) Gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del DPR 285/1990 (redazione n. 3 copie di verbale di cremazione).
4. In caso di indigenza accertata, il servizio di cremazione sarà garantito gratuitamente dal Comune.

Art 92.

La realizzazione dell'impianto di cremazione e la gestione del servizio sono affidati alla società affidataria del servizio cimiteriale.

Rimane ferma la facoltà del Comune di provvedere in proprio alla realizzazione dell'impianto. I rapporti con la società affidataria sono regolamentati e disciplinati da contratto di servizio.

Art 93.

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non

può costituire, comunque, oggetto di attività aventi finalità di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto. Dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

TITOLO IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art 94.

Ai cimiteri comunali sono addetti, nel caso di gestione diretta, i salariati con la qualifica di custode del Cimitero" e con le attribuzioni previste per la categoria dei dipendenti stessi dal Regolamento Generale per il personale degli uffici e servizi.

In particolare spetta ai custodi:

- a- La responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno del personale addetto alle operazioni cimiteriali;
- b- l'obbligo di informare prontamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi irregolarità riscontrata e ad annotare su apposito registro gli eventuali reclami al pubblico;
- c- Vigilare sulla perfetta tenuta dei registri di seppellimento;
- d- Effettuare tutte le operazioni relative al seppellimento ed alla tumulazione delle salme ed alla regolare opposizione dei segni funerari sulle fosse;
- e- Informare l'Ufficio Tecnico Comunale su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni esecutive cimiteriali.

Egli è tenuto, altresì, a coadiuvare il medico nelle autopsie.

Art 95.

E' assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi.

E' altresì vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art 96.

Nel caso di opere eseguite all'interno del Cimitero Comunale arbitrariamente ovvero in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento e nel caso di collocazione di oggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune o tali da deturpare il decoro del luogo, si procederà a adottare i provvedimenti di rimozione, demolizione e/o sanzionatori previsti dalla normativa Edilizio-Urbanistica vigente, dal Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa in materia.

Art 97.

La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolari sanzioni, può dar luogo alla revoca della concessione.

Art 98.

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno dei cimiteri o comunque lo frequentino, debbono usare il massimo rispetto ai manufatti ed alle opere di qualsiasi natura ivi esistente.

Art 99.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

Art 100.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo leggi o regolamenti generali, sono punite con ammenda da € 25,82 a € 103,29. L'accertamento delle contravvenzioni e la relativa procedura seguiranno nei modi stabiliti dagli artt. 106 e seguenti del vigente T.U. della legge comunale e provinciale e possono essere effettuate anche dal custode del Cimitero.

Art 101.

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona dei defunti già tumulati nei manufatti di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti, anche temporali, dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art 102.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art 103.

La durata novantannuale è estesa altresì a tutte le concessioni di loculi, tombe e aree cimiteriali di cui all'art. 22 del Regolamento effettuate per una durata inferiore, a decorrere dal 1995 e per effetto automatico senza che si debba procedere alla stipula di atto aggiuntivo.